



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Il Presidente

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante: “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle misure disposte con gli atti normativi in premessa;

D E C R E T A

Art. 1

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2020 e fino al 22 marzo 2020.

Art. 2

- Le udienze pubbliche calendarizzate dalla data odierna e fino al 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio a data da destinarsi a cura dei Presidenti delle Sezioni interne ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.L. n. 11/2020;
- i procedimenti cautelari fissati in udienze camerali dalla data odierna e fino al 22 marzo 2020, sono rinviati d'ufficio alla prima Camera di Consiglio utile della Sezione competente calendarizzata in data successiva al 22 marzo 2020;

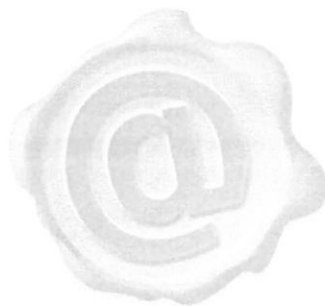
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia agli atti normativi richiamati nel preambolo;

Il presente decreto ha efficacia immediata.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati, al personale amministrativo, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati della Regione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché per l'affissione nei locali del T.A.R. e per la pubblicazione sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Firenze, 9 marzo 2020

Il Presidente
(Manfredo Atzeni)



ATZENI
MANFREDO
09.03
.2020
16:07:13
UTC



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana*

Cod. Fisc. 80045610484

CAP. 50122 Firenze, li **5 marzo 2020**
Via Ricasoli n. 40 - Tel. (055)26.73.01 - fax (055)29.33.82

Prot. 509

All. 1

All'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DI
- FIRENZE
- AREZZO
- GROSSETO
- LIVORNO
- LUCCA
- MASSA
- PISA
- PISTOIA
- PRATO
- SIENA

All'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI FIRENZE

Alla SOCIETA' TOSCANA AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI

All'UNIONE NAZIONALE AVVOCATI
ENTI PUBBLICI (U.N.A.E.P.)

ASSOCIAZIONE
DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI

**OGGETTO: Indicazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19 -
Avviso ai Dirigenti degli Uffici giudiziari e ai Signori Avvocati -
Deposito copie d'obbligo.**

In ottemperanza all'avviso del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 1 del 5/3/2020 – Registro Emergenza, relativo all'oggetto e che si allega -, si comunica che presso il T.A.R. per la Toscana è stata all'uopo messa a disposizione la scaffalatura presente in sala avvocati sulla destra di chi entra.

Si chiede pertanto ai Signori Avvocati di attenersi alle indicazioni di cui all'allegato avviso.

La presente sarà pubblicata sul sito Internet della Giustizia Amministrativa e alla stessa dovrà essere data massima diffusione.

Si ringrazia



GRENCI MARIA TERESA
05.03.2020 13:23:17
UTC

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Grenci)



Il Presidente del Consiglio di Stato

Prot. n. 1 del 5 marzo 2020
REGISTRO EMERGENZA

AVVISO AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E AI SIGNORI AVVOCATI

L'evolversi della situazione legata al Covid-2019 rende opportuno rivedere alcune disposizioni che erano state prese per fronteggiare l'evolversi delle problematiche connesse all'emergenza.

In particolare, con avviso n. 4530 del 24 febbraio 2020 era stato chiesto agli avvocati di spedire le copie d'obbligo, cercando di recarsi presso gli uffici giudiziari per effettuare il deposito solo ove strettamente necessario.

Ultimamente peraltro si sono riscontrati anche problemi nelle spedizioni, rappresentati dagli stessi avvocati, che rendono necessario rivedere tale disposizione.

Pertanto, ferma restando la necessità di osservare l'adempimento del deposito in quanto normativamente previsto e quindi non derogabile in via amministrativa, si ritiene che gli avvocati possano riprendere a depositare tali copie, con opportuni accorgimenti.

In particolare, il responsabile dell'Ufficio ricezione atti del Consiglio di Stato e il Dirigente dell'Ufficio giudiziario cureranno di allestire un tavolo, in uno spazio a ciò adibito, senza la presenza di personale, sul quale gli avvocati lasceranno il plico contenente le copie d'obbligo con la chiara indicazione della Sezione di riferimento in caso di uffici giudiziari con più Sezioni.